

**Ente Erogatore** Ministero dell'Economia e delle Finanze

---

**Data di pubblicazione** 24/10/2001

---

**Oggetto** L. 18 ottobre 2001, n. 383. (Art. 1).  
Primi interventi per il rilancio dell'economia.

---

**Obiettivo** Ottenere, attraverso un regime di incentivi previdenziali e fiscali, l'emersione del lavoro irregolare.

---

**Beneficiari** Beneficiano degli incentivi sotto varie forme:  
- imprenditori, e datori di lavoro in genere, che, avendo fatto ricorso a lavoro irregolare senza, quindi, adempiere, anche parzialmente, agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia fiscale e previdenziale, intendono farlo emergere;  
- lavoratori che si impegnano, parallelamente ai datori di lavoro, nel programma di emersione.

---

**Azioni** La sottoscrizione di una apposita dichiarazione di emersione consente alle imprese di accedere ad un regime di incentivo, previdenziale e fiscale, nel periodo di imposta in corso e nei tre successivi alla dichiarazione di emersione.  
Anche i lavoratori impegnati nel programma di emersione sono esclusi da contribuzione previdenziale e sui redditi di lavoro emersi viene applicata un'imposta sostitutiva dell'IRPEF con aliquote inferiori alle aliquote generali.

---

**Spese ammissibili** Nella citata dichiarazione di emersione l'impresa indica numero e generalità dei lavoratori emersi e costo del lavoro relativo, commisurato a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria. La dichiarazione di emersione provoca un incremento di reddito imponibile dichiarato dall'impresa, rispetto a quello del periodo d'imposta precedente. La presente norma prevede l'applicazione, su tale incremento, di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile.  
L'incremento di reddito, causato dalla dichiarazione di emersione, e fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro fatto emergere con la dichiarazione, viene sottoposto ad un'aliquota del 10% per il primo periodo di imposta, del 15% per il secondo periodo di imposta e del 20% per il terzo periodo di imposta.  
L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non è dovuta fino a concorrenza dell'incremento del reddito imponibile dichiarato.  
Inoltre le imprese che presentano la dichiarazione di emersione usufruiscono di un incentivo previdenziale che prevede l'applicazione, sul maggiore imponibile previdenziale relativo al lavoro emerso, di una contribuzione sostitutiva con un'aliquota del 7% per il primo periodo contributivo, del 9% per il secondo e dell'11% per il terzo.  
Anche l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali viene incentivata con l'applicazione di tassi di premio ridotti

del 75% per il primo anno, del 70% per il secondo e del 65% per il terzo.

I lavoratori che accettano di impegnarsi nel programma di emersione non versano contributi previdenziali.

Sui loro redditi di lavoro emersi viene applicata un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, con tassazione separata, con un'aliquota del 6% per il primo anno, dell'8% per il secondo e del 10% per il terzo.

---

**Procedure** La prima dichiarazione di emersione, ai fini fiscali e previdenziali, doveva essere presentata entro il 30 giugno 2002.

Il versamento dei contributi e dell'imposta sostitutiva, per il primo periodo d'imposta, può essere effettuato in un'unica soluzione, entro il termine di presentazione della dichiarazione di emersione, o in ventiquattro rate mensili, più gli interessi legali.

La dichiarazione di emersione, su specifica richiesta dell'imprenditore, può diventare proposta di concordato tributario e previdenziale, in assenza di notifiche di avviso di accertamento o verifica.

Il concordato, se accettato, viene perfezionato con il pagamento di un'imposta sostitutiva di IRPEF, IRPEG, IRAP, IVA, contributi previdenziali e premi assicurativi, per ciascuno dei periodi per i quali è stata dichiarata l'utilizzazione di lavoro irregolare. Il pagamento dell'imposta sostitutiva avviene con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile e con un'aliquota dell'8% del costo del lavoro irregolare utilizzato e dichiarato, senza applicazione di sanzioni e interessi. Il concordato preclude la possibilità di accertamenti fiscali e previdenziali, fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro irregolare utilizzato per i periodi ammessi a concordato.

Il pagamento dell'imposta sostitutiva poteva essere effettuato in unica soluzione, entro il 30 giugno 2002 con la dichiarazione di emersione, con una riduzione del 25 per cento, o in ventiquattro rate mensili, senza applicazione di interessi.

Un successivo decreto interministeriale ha determinato le forme, i mezzi di presentazione e i contenuti della dichiarazione di emersione e i modelli relativi, oltre alle modalità di pagamento dell'imposta sostitutiva.

Il D.M. 11 febbraio 2003, ha, di recente, ridefinito i termini di presentazione delle dichiarazioni, che possono essere effettuate esclusivamente in via telematica anche attraverso i soggetti autorizzati, e il modello da utilizzare, disponibile presso i siti web dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

---

**Data scadenza** 15/05/2003

---

**Scadenza** Ultima scadenza indicata dal D.M. 11 febbraio 2003.

---

**Fonte normativa** Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (G.U.) - serie generale

---

**Riferimenti normativi** L. 18 ottobre 2001, n. 383. (Art. 1). (G.U. 248/2001).

## **Modulistica**

D.M. 11 febbraio 2003. Nuovo modello di "Dichiarazione di emersione progressiva del lavoro irregolare e delle relative istruzioni.". (G.U. 53/2003).

D.L. 25 settembre 2001, n. 350. Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie. (G.U. 224/2001).

L. 23 novembre 2001, n. 409. Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro. (G.U. 274/2001).

L. 28 dicembre 2001, n. 448. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002). (G.U.301/2001 S.O.).

---

### **Riferimenti operativi: indirizzi utili**

Agenzia delle entrate del Ministero delle Finanze - Roma
--